

Repertorio n. 22271 Raccolta n. 12226  
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Milano - DP II

Il ventisette aprile duemilaventisei  
27/4/2026

Agenzia delle Entrate

il 20/05/2026

In Milano, via Murat n. 76.

al N. 50126

Io sottoscritto dr. Massimo D'Amore, notaio con sede in Milano, Collegio  
Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della  
riunione del consiglio di amministrazione della società:

€ 356,00

"**ENA S.P.A.**", con sede in Milano, via Lovanio n. 6, col capitale sociale  
deliberato di euro 4.541.882,00 (quattromilionicinquecentoquarantunomi-  
laottocentoottantadue virgola zerozero), sottoscritto e versato per euro  
4.241.882,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano  
Monza Brianza Lodi e codice fiscale 08351470151, società di nazionalità  
italiana, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multila-  
terale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di se-  
guito anche semplicemente la "Società"), tenutasi alla mia costante presenza  
in data 22 aprile 2026.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta del Presidente del  
Consiglio di Amministrazione signora Cinzia Tarabella, nata a Milano il 6  
giugno 1962, domiciliata per la carica presso la sede sociale, nei tempi ne-  
cessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

La riunione si è svolta come segue.

"Essendo le ore 9:00 accedo dal mio studio in Milano, via Murat n. 76, al si-  
stema di audio-video conferenza predisposto dalla Società al seguente link:  
<https://teams.microsoft.com/meet/360319909289062?p=hVEkjDASiAhWdyapZG>

ID riunione: 360 319 909 289 062.

Passcode: st9SQ2zY

La signora Cinzia Tarabella è collegata anch'essa al suddetto sistema di au-  
dio-video conferenza ed assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13.7) dello  
statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto dichiara che l'adunanza è stata convocata, per oggi,  
esclusivamente in video-conferenza, alle ore 9,00 mediante messaggio di  
posta elettronica certificata inviato in data 15 aprile 2026 agli aventi diritto  
in conformità all'art. 13.3) dello statuto sociale, per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra-  
zione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile.

2. Esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'As-  
semblea straordinaria dei soci tenutasi in data 30 aprile 2025 per l'esecuzio-  
ne di un aumento di capitale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusio-  
ne del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del Codice Civile; con-  
ferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto  
sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente accerta che partecipano all'assemblea mediante il predetto col-  
legamento:

A) i consiglieri  
- essa stessa Cinzia Tarabella, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Vincenzo Acunto;.....

- Dario Pilla,.....

- Mirko Reale Ruffino;.....

- Shengzong Song,.....

- Gabriele Angiolini.....

- Vincenzo Mario Gazzaneo.....

B) i sindaci effettivi,.....

- Gianpaolo Infuso, Presidente del Collegio Sindacale;.....

- Gianlorenzo Pascucci;.....

- Mario Grifone.....

Il Presidente, quindi, constatato che l'adunanza si tiene interamente sul web e che il collegamento audio-video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza da me confermata - dichiara:.....

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;.....

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.....

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente.....

Il Presidente pertanto dichiara l'adunanza validamente costituita e idonea a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.....

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che:.....

a. l'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile 2025 - verbalizzata con atto da me ricevuto in data 6 maggio 2025 al n. 20900/11312 di repertorio, registrato a Milano DP II il 21 maggio 2025 al n. 50950 - ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro il termine di due anni dalla data di approvazione della delibera e pertanto fino al 30 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 1.600.000 (un milione seicentomila), comprensivo di sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. mediante emissione di azioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che:.....

- l'eventuale esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale;.....

- l'eventuale esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emis-

sione siano offerte a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori qualificati italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo;

- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo predisporrà la relazione ivi prevista, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale;

- il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della delega;

- nel caso di delibere ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dei sistemi di valutazione di cui all'art. 2343 ter c.c..

Dà atto che oggi si intende esercitare parzialmente la Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale in forma inscindibile per un importo di massimi euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) da liberarsi in denaro e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, in quanto riservato alla società Laserwall s.r.l., con sede in Milano, Codice Fiscale 03707360131 o da società dalla medesima controllata o facente parte dello stesso gruppo, mediante emissione di 539.956 (cinquecentotrentanove milanovecentocinquante sei) nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e da sottoscrivere da parte del nuovo investitore entro il termine del 30 giugno 2026.

A tal fine e passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Vincenzo Acunto che illustra ai presenti il contenuto della bozza di Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, del Codice Civile (la "Relazione") e, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

L'Amministratore Delegato evidenzia i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico e sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la Relazione, già anticipata in bozza ai consiglieri e ai sindaci e allegata, in copia, al presente verbale affinché ne formi parte integrante e sostanziale sotto "A".

Riprende la parola il Presidente il quale dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione del parere previsto dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile (il "Parere") e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione.

Il Presidente invita i consiglieri presenti, compreso sé stesso, a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 del Codice Civile. Dal momento che, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata, sottopone la seguente proposta di delibera:

*"Il Consiglio di Amministrazione di ENA S.p.A.:*



condo quanto contenuto nella Relazione appena approvata.....

Il Presidente, a questo punto, propone, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000,00 (cinquecento mila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 539.956 (cinquecentotrentanovemilanoventocinquantasei) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del Codice Civile, da offrirsi ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 0,926 (zero virgola novecentoventisei) per ciascuna azione, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa anche regolamentare vigente, e in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare un prospetto.....

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato il quale ricorda preliminarmente come in data 26 marzo 2026 il consiglio di amministrazione abbia assunto la determinazione di accettare una proposta vincolante formulata dalla società Laserwall S.r.l., avente ad oggetto la sottoscrizione, da parte della medesima Laserwall S.r.l. o di altra società da essa controllata o facente parte del medesimo gruppo, di azioni ordinarie Ena S.p.A. di nuova emissione per un complessivo controvalore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero).....

L'Amministratore Delegato ricorda altresì che detto impegno è stato espressamente subordinato alla formalizzazione di un accordo commerciale finalizzato allo sviluppo di un progetto industriale volto a creare una partnership tecnologica, commerciale e strategica, che preveda anche l'adozione di una soluzione software proprietaria di Laserwall per la gestione della contabilità condominiale. In altri termini, precisa l'Amministratore Delegato, il consiglio di amministrazione ha individuato in Laserwall, e nelle entità societarie afferenti al medesimo gruppo, un partner industriale e strategico, comunque funzionale al futuro sviluppo delle attività sociali. In tal senso, precisa ancora l'Amministratore Delegato, risulta evidente l'idoneità di Laserwall S.r.l. a essere destinatario dell'aumento di capitale oggi all'ordine del giorno.....

L'Amministratore Delegato prosegue esponendo ai presenti che, come illustrato nella Relazione, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile permette alla Società non solo di reperire rapidamente e in maniera efficiente capitale di rischio, rafforzando il proprio patrimonio e consentendole di perseguire le proprie strategie di sviluppo, ma anche di qualificare il proprio azionariato grazie all'ingresso nel suo capitale sociale di partner strategici.....

L'Amministratore Delegato chiarisce, quindi, che il descritto aumento di capitale a pagamento avverrà nel contesto di una trattativa con un soggetto precisamente individuato, e che comunque si colloca per importo al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, e, pertanto, senza obbligo di previa pubblicazione di un prospetto informativo.....

L'Amministratore Delegato illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441 comma quinto, del Codice Civile le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni e i criteri adottati dall'organo amministrativo per la determinazione del prezzo minimo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione, dando atto che il prezzo

minimo proposto è coerente con le condizioni e i criteri previsti nella Delega.

L'Amministratore Delegato ricorda che, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, è determinato *"in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Ciò detto, prosegue la trattazione illustrando che risulta preferibile aderire alla prassi di mercato prevalente per operazioni analoghe al presente aumento di capitale, che consiste nel procedere alla individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, a cui i soggetti delegati dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di aumento di capitale, piuttosto che procedere alla fissazione di un prezzo "puntuale" di emissione.

Aderendo a tale meccanismo, il Consiglio di Amministrazione potrà infatti individuare il prezzo puntuale di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale al momento della effettiva sottoscrizione delle stesse.

Con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile (applicabile alle società con titoli non ammessi a quotazione) è opportuno avvalersi anche del criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, per quanto l'Euronext Growth Milan non sia un mercato regolamentato in senso proprio, ma un sistema multilaterale di negoziazione, in quanto maggiormente idoneo a fornire una indicazione del reale valore economico del capitale della Società.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'aumento di capitale e, in particolare, il prezzo minimo indicato nella Relazione, ossia 0,926 (zero virgola novecentoventisei) Euro per azione. A tal riguardo, riprende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti della ricezione del Parere da parte del Collegio Sindacale, il quale si è espresso favorevolmente circa (i) la proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri di determinazione del prezzo riportati nella Relazione e (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo alla luce del valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2025 e all'andamento delle quotazioni dei titoli negli ultimi 180 giorni.

Il Presidente, infine, puntualizza che:

- la presente offerta di nuove azioni non rappresenta operazione con parti correlate ex art. 2391 del Codice Civile e non rientra, stante il fatto che il controvalore dell'operazione è inferiore alla soglia di un milione di Euro, nell'ambito applicativo del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129;
- ove l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione indicato, non si darà luogo all'aumento di capitale sociale, attesa la natura inscindibile dello stesso.

A questo punto il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che, nel caso di po-

sitiva deliberazione dell'operazione, la Società sarà tenuta alla pubblicazione di un Comunicato Stampa che, in bozza, è stato distribuito ai presenti.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti, compreso sé stesso, a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 del Codice Civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente concede poi la parola al Collegio Sindacale. In risposta, il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta del Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia e ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ex art. 2403 del Codice Civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma l'attestazione del Presidente.

Il Presidente, quindi, sottopone la seguente proposta di delibera:

*"Il Consiglio di Amministrazione di ENA S.p.A.*

*- in attuazione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 30 aprile 2025 di cui al verbale in pari data;*

*- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;*

*- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, del Codice Civile;*

*- considerato il parere favorevole rilasciato dal Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'attestazione che la società non versa in una delle situazioni previste agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438, oltre che del parere favorevole del Collegio Sindacale;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera*

*avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2025,*

*(1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, statuendo:*

*(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime n. 539.956 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione e dematerializzate;*

*(ii) che il prezzo minimo di emissione unitario di ciascuna nuova azione sia pari a Euro 0,926 per azione, con imputazione a capitale di Euro 0,50 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, e sarà definito puntualmente al momento della effettiva sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Laserwall S.r.l.;*

*(iii) che le nuove azioni siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, a Laserwall S.r.l., o ad altra società da essa controllata o facente parte del medesimo gruppo, quale partner industriale strategico della Società stessa, senza pubblicazione di un prospetto informativo;*

(iv) che il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, sia fissato al 30 giugno 2026, e che la sottoscrizione dell'aumento di capitale ad essa riservato avvenga in unica soluzione;

(v) che l'aumento rimanga privo di efficacia alcuna in caso di non integrale sottoscrizione dello stesso;

(2) di introdurre all'art. 5 dello statuto, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera a Registro Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 539.956 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 0,926 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,50 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, stante l'interesse della società, entro il 30 giugno 2026, a Laserwall S.r.l., senza pubblicazione di un prospetto informativo", fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

(3) di conferire ogni più ampio potere, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Tarabella, e all'Amministratore Delegato Vincenzo Acunto, per compiere tutti gli atti e negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:

(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i Comunicati Stampa che si intendono approvati nella loro interezza);

(ii) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione e il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione Illustrativa;

(iii) la formalizzazione della sottoscrizione delle azioni da parte di Laserwall incluso il versamento del relativo controvalore;

(iv) la predisposizione e la presentazione ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;

(v) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione, non sostanziale, che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato,

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;.....  
(4) in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Tarabella, e all'Amministratore Delegato Vincenzo Acunto, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per far luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2434 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati ogni modifica e/o integrazione e/o soppressione che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente in sede di autorizzazione o iscrizione a Registro Imprese.....

(5) di approvare il testo del comunicato stampa relativo alla delibera di cui al punto 1) che precede, da diffondere e pubblicare ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.....

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente mette in votazione per alzata di mano la suddetta proposta di deliberazione.....

Ha quindi luogo la votazione.....

- consiglieri favorevoli: 7 (sette).....

- consiglieri astenuti: 0 (zero).....

- consiglieri contrari: 0 (zero).....

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei consiglieri presenti.....

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436, comma sesto, Codice Civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte e, quindi, invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che si allega sotto "C" e che con il presente verbale verrà depositato al Registro Imprese e ricorda che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni a Registro Imprese ai sensi dell'art. 2436 (come richiamato all'art. 2443, comma terzo) del Codice Civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo le iscrizioni medesime.....

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 9:40.....


Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su quattro fogli per quattordici facciate, da me sottoscritto alle ore 17:30.....

MASSIMO D'AMORE sigillo.....

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULL'ESERCIZIO DELLA DELEGA EX ART. 2443 DEL CODICE CIVILE PER  
L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE,  
CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441,  
COMMA QUINTO COD. CIV.**

**predisposta anche ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto, del Codice Civile  
relativamente all'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione,  
ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile**

**22 aprile 2026**



**Al Collegio Sindacale di Ena S.p.A.**

**Alla Società di Revisione [\*]**

## **1. Premesse**

La presente relazione illustra (la “**Relazione**”) l’esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione della Società dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2025, per l’aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile.

In data 30 aprile 2025 l’assemblea straordinaria dei soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale, entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data della delibera assembleare, per un importo massimo pari a Euro 1.600.000 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di esercizio della delega, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero a terzi investitori con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, primo periodo, e/o comma quinto, con ogni più ampia facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che:

- l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma quarto dell’art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante il conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d’azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l’oggetto sociale;
- l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma quinto dell’art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori qualificati italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell’attività della società da individuarsi a cura dell’organo amministrativo;
- il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della delega (la “Delega”).

Il Consiglio di Amministrazione di Ena S.p.A. intende esercitare la Delega procedendo alla deliberazione di un aumento del capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., per un importo massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 539.956 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale (lo "**Aumento di Capitale**"), da riservarsi in sottoscrizione a [Laserwall S.r.l.] (lo "**Investitore**"), senza pubblicazione – avuto riguardo a detto importo massimo e all'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1129/2017 – di un prospetto informativo. Le azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Ena S.p.A., prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate (e, per quanto occorrer possa, pienamente fungibili con quelle ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan) e dovranno essere integralmente liberate mediante conferimenti in denaro al momento della loro sottoscrizione.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione all'Investitore sino al termine ultimo del 30 giugno 2026 e potranno essere sottoscritte esclusivamente in unica soluzione con contestuale versamento in denaro.

La Delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2025 rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.


Avuto riguardo al prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, e conseguentemente, al numero massimo di nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il numero totale delle azioni della Società sarà incrementato sino a un massimo di n. 9.023.720 azioni. In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti di Ena derivante dall'Aumento di Capitale sarebbe pari a circa il 5,98%.

Spetterà a ciascuno tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Tarabella, e l'Amministratore Delegato Vincenzo Acunto, disgiuntamente tra loro, dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, individuando, altresì, il prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri di seguito indicati.

La presente Relazione è messa a disposizione sul sito della Società all'indirizzo <https://enaspa.it/>.

## **2. Motivazioni dell'esercizio della Delega e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione**

Come reso noto a mezzo di comunicato diffuso in data 26 marzo 2026 il consiglio di amministrazione ha assunto la determinazione di accettare una proposta vincolante formulata dalla società Laserwall S.r.l. avente ad oggetto la sottoscrizione, da parte della medesima Laserwall S.r.l. o di altra società da essa controllata o facente parte del medesimo gruppo, di

A circular stamp with illegible text inside, and a handwritten signature in black ink below it.

azioni ordinarie Ena S.p.A. di nuova emissione per un complessivo controvalore di Euro 500.000. Detto impegno è stato espressamente subordinato alla formalizzazione di un accordo commerciale finalizzato allo sviluppo di un progetto industriale volto a creare una partnership tecnologica, commerciale e strategica, che preveda anche l'adozione di una soluzione software proprietaria di Laserwall per la gestione della contabilità condominiale.

La Società ha contestualmente reso noto che avrebbe proceduto, una volta formalizzato detto accordo, alla realizzazione di tutte le attività necessarie ai sensi di legge per la deliberazione di un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservato in sottoscrizione a Laserwall (o ad altra società da questa controllata o appartenente al medesimo gruppo), per un controvalore nominale pari a Euro 500.000. Detto aumento di capitale verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società avvalendosi della facoltà di aumentare il capitale ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. con deliberazione della assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2025, per la parte ad oggi ancora non attuata.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'intervenuto avvio della partnership industriale e strategica concordata con Laserwall, intende per l'appunto procedere ad esercitare la Delega e deliberare l'Aumento di Capitale, sia al fine di dotare la Società dei nuovi apporti finanziari da parte di Laserwall, sia al fine di consentire l'ingresso di detto partner industriale e strategico nella compagine sociale di ENA S.p.A..

Ai fini di cui alla Delega, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma quinto cod. civ. e la riserva in sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a Laserwall appare pertanto pienamente coerente con le prescrizioni fissate dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2025 per l'esercizio della Delega stessa.

### **3. Modalità di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.**

In piena sintonia con gli intendimenti del partner Laserwall si prevede che l'Aumento di Capitale venga sottoscritto, in unica soluzione, mediante conferimenti in denaro, entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.

Tale limite temporale, fermo restando che nulla osta all'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in anticipo rispetto a tale scadenza, è stato individuato al fine di poter riflettere già nella relazione finanziaria a tale data il rafforzamento patrimoniale della Società.

Non si renderà necessario, stante il fatto che l'Aumento di Capitale è riservato ad un unico investitore, porre in essere specifiche attività di collocamento delle nuove azioni.

Nella determinazione puntuale del prezzo di emissione delle nuove azioni si terrà conto di eventuali indicazioni ricavabili dal corso di mercato delle azioni Ena S.p.A. al momento della sottoscrizione in concreto dell'Aumento di Capitale che, come detto, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.

#### 4. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.


La Delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2025 al consiglio di amministrazione include la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni e, dunque, la relativa ripartizione tra capitale e sovrapprezzo, fermo restando il limite minimo di prezzo rappresentato dalla parità contabile implicita alla data della delibera di approvazione della Delega stessa.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione intende conformarsi alla prassi di mercato prevalente per operazioni analoghe all'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione, che consiste nello specificare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni prevedendo, in particolare, un prezzo minimo (inclusivo di sovrapprezzo), anziché procedere alla definizione in via preventiva di un prezzo "puntuale" di emissione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che il prezzo puntuale delle azioni sia fissato solo in prossimità della effettiva sottoscrizione delle nuove azioni e, dunque, conferire ad alcuni suoi componenti deleghe di poteri che garantiscano una certa flessibilità ai fini del perfezionamento dell'operazione, soprattutto al fine di tener conto dell'andamento effettivo del corso di mercato delle azioni nel tempo intercorrente tra la delibera consiliare di esercizio della Delega e l'effettivo momento dell'atto (o degli atti) di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dell'investitore come sopra individuato.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile impone, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, di determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Nel dettaglio, si precisa che il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2025, come indicato nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che sarà esaminato dall'assemblea ordinaria degli azionisti il prossimo 28 aprile, è pari ad Euro 7.111.215 e il numero di azioni in circolazione è pari, come detto, a 8.483.764. Conseguentemente, il patrimonio netto per azione risulta pari a Euro 0,838.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente liberato di Ena S.p.A. è pari a Euro 4.241.882,00 (quattro milioni duecentoquarantunomila ottocentoottantadue virgola zero zero), ed è suddiviso in n. 8.483.764 azioni ordinarie prive di espressa indicazione del valore nominale (il valore nominale implicito di ciascuna azione è pari a Euro 0,50). Le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.

A circular stamp with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be a stylized name. The stamp is partially overlapping the text of the previous paragraph.

Avuto riguardo alla parità implicita, i.e. al valore nominale implicito delle nuove azioni, essa era pari alla data del 30 aprile 2025, così come alla data odierna, a Euro 0,50 per azione.

Nonostante il fatto che la Società non sia quotata in un mercato regolamentato bensì in un sistema multilaterale di negoziazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno verificare che il prezzo di emissione abbia anche coerenza rispetto all'andamento dei corsi del titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM) nel semestre antecedente la data di approvazione della presente Relazione in quanto si ritiene che questo possa esprimere in concreto il valore economico della Società, specialmente se comparato su un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dalla norma citata.

Per ogni evenienza, il Consiglio ha comunque ritenuto di calcolare la media del semestre antecedente alla data di approvazione della presente relazione, ponderandola sugli effettivi volumi nel medesimo periodo. Il valore di tale media risulta essere pari a circa Euro 1,01.

Tutto ciò considerato e sulla base delle caratteristiche dell'operazione sottostante l'aumento di capitale proposto, il Consiglio di Amministrazione propone di fissare il prezzo minimo di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale riservato al predetto Investitore in misura pari alla media aritmetica tra (a) la misura del patrimonio netto per azione, e (b) il prezzo medio di mercato, come sopra indicati e, pertanto in misura pari a Euro 0,926 per azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti che, alla luce dei valori sopra considerati, tale misura minima del prezzo di emissione risulti congrua rispetto ai criteri considerati, anche alla luce dell'esclusione del diritto di opzione, attestandosi molto al di sopra della parità contabile implicita, al di sopra del patrimonio netto per azione ed essendo non molto inferiore alla media ponderata dei prezzi di chiusura dell'ultimo semestre.


Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto che il prezzo di emissione delle nuove azioni non sia inferiore a Euro 0,926 per azione e stabilisce, altresì, che l'importo di Euro 0,50 del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale e il residuo a sovrapprezzo.

## **5. Modifiche statutarie**

Per effetto dell'esercizio della Delega ad aumentare il capitale sociale in precedenza illustrata, risulterà necessario modificare, già in via transitoria, l'art. 5 dello statuto sociale di Ena S.p.A.. Si riporta di seguito il testo a fronte del vigente art. 5 dello statuto sociale con il testo che il Consiglio di Amministrazione propone di adottare.

Resta fermo che si renderà necessario procedere all'aggiornamento della misura del capitale sociale una volta effettuato il previsto deposito dell'attestazione ex art. 2444 cod. civ. presso il competente Registro delle Imprese.

| <b>Articolo 5 – Capitale Sociale e categorie di azioni</b> |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  | <b>Testo vigente</b> | <b>Proposta di modifica</b>   |
| <b>5.1</b>   |                      | (invariato)   |
| <b>5.2</b>   |                      | (invariato)   |
| <b>5.3</b>   |                      | (invariato)   |
| <b>5.4</b>   |                      | (invariato)   |
| <b>5.5</b>   |                      | (invariato)   |
| <b>5.6</b>   |                      | (invariato)   |
| <b>5.6-bis</b>   |                      | <p><b>5.6-bis</b> Il Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 539.956 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 0,926 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,50 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, stante l'interesse della società, a [Laserwall S.r.l.], senza pubblicazione di un prospetto informativo; l'aumento di capitale dovrà essere interamente sottoscritto entro il termine del 30 giugno</p> |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | 2026 attesa la natura inscindibile dello stesso. |
| 5.7 |  | (invariato)                                      |
|     |  |  |

## 6. Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

*“Il Consiglio di Amministrazione di ENA S.p.A.*

*- in attuazione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 30 aprile 2025 di cui al verbale in pari data;*

*- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;*

*- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, del Codice Civile;*

*- considerato il parere favorevole rilasciato dal Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'attestazione che la società non versa in una delle situazioni previste agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438, oltre al parere favore del Collegio Sindacale;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; delibera avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2025,*

*(1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, statuendo:*

*(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime n. 539.956 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione e dematerializzate;*

*(ii) che il prezzo minimo di emissione unitario di ciascuna nuova azione sia pari a Euro 0,926 per azione, con imputazione a capitale di Euro 0,50 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo,*

*e sarà puntualmente definito al momento della effettiva sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di [Laserwall S.r.l.];*

*(iii) che le nuove azioni siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione*

*ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, a [Laserwall S.r.l.], quale partner industriale strategico della Società stessa, senza pubblicazione di un prospetto informativo;*

(iv) che il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, sia fissato al 30 giugno 2026,;

(v) che l'aumento risulti privo di efficacia alcuna qualora solo parzialmente sottoscritto, attesa la natura inscindibile dello stesso;

(2) di introdurre all'art. 5 dello statuto, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera a Registro Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del

Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 539.956 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione

non inferiore a Euro 0,926 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,50 per ogni azione

sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, stante l'interesse della società, a [Laserwall S.r.l.], senza pubblicazione di un prospetto informativo; l'aumento di capitale dovrà essere interamente sottoscritto entro il termine del 30 giugno 2026 attesa la natura inscindibile dello stesso.", fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

(3) di conferire ogni più ampio potere, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Tarabella, e all'Amministratore Delegato Vincenzo Acunto, per compiere tutti gli atti e negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:


(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i Comunicati Stampa che si intendono approvati nella loro interezza);

(ii) la fissazione della durata del termine ultimo effettivo per la sottoscrizione, che potrà essere chiuso anticipatamente rispetto al termine del 30 giugno 2026;

(iii) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione e il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione Illustrativa;

(iv) la formalizzazione della sottoscrizione delle azioni da parte di [Laserwall] incluso il versamento del relativo controvalore;

(v) predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;



*(vii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione, non sostanziale, che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;*

*(4) in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Tarabella, e all'Amministratore Delegato Vincenzo Acunto, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per far luogo al*

*deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2434 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati ogni modifica e/o integrazione e/o soppressione che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente in sede di autorizzazione o iscrizione a Registro Imprese.*

*(5) di approvare il testo del comunicato stampa relativo alla delibera di cui al punto 1) che precede, da diffondere e pubblicare ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.”*

\* \* \*

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Cinzia Tarabella

---

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENA S.P.A.**

**EMESSO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA SESTO, COD. CIV.**


**Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ENA S.p.A.**

**1. PREMESSA**

In data 30 aprile 2025 l'assemblea straordinaria dei soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale, entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data della delibera assembleare, per un importo massimo pari a Euro 1.600.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di esercizio della delega, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero a terzi investitori con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo, e/o comma quinto, con ogni più ampia facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma quarto dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante il conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma quinto dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori qualificati italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo;
- il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della delega (di seguito, anche, la "**Delega**").

In tale sede, pertanto, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha determinato i criteri che gli amministratori della Società sono chiamati ad osservare nell'esercizio della Delega e, con specifico riferimento all'esclusione del diritto di opzione, la natura dei soggetti cui riservare gli eventuali aumenti di capitale e le motivazioni sottostanti l'esclusione del diritto di opzione stesso.



Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, Cod. Civ., esercitando la richiamata Delega, intende deliberare in ordine ad un aumento di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto Cod. Civ., in via scindibile e a pagamento (di seguito, anche, la "Operazione").

Il Collegio Sindacale di ENA S.p.A., benché rinunciando espressamente ai termini indicati dall'art. 2441, comma settimo, Cod. Civ., siccome applicabile alle fattispecie previste dall'art. 2443, Cod. Civ., ha ricevuto dagli amministratori la "*RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ESERCIZIO DELLA DELEGA EX ART. 2443 DEL CODICE CIVILE PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA QUINTO COD. CIV.*" (di seguito, anche la "Relazione").

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, il Collegio Sindacale della Società è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni (di seguito, anche, il "Parere").

## **2. OGGETTO DEL PARERE E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE**

Il presente Parere viene reso ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, Cod. Civ. e dunque verte esclusivamente sulla congruità del prezzo delle azioni di nuova emissione. Il Collegio Sindacale, nella predisposizione del Parere, ha tenuto naturalmente conto delle caratteristiche dell'aumento di capitale sociale e, segnatamente, delle caratteristiche delle azioni di nuova emissione, del fatto che è prevista la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di un unico "Investitore", e che conseguentemente non sono previste specifiche modalità di collocamento delle menzionate azioni, nonché delle ragioni dell'operazione illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione, della metodologia impiegata dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da intendersi, nei termini che verranno più avanti illustrati, come prezzo minimo (il "Prezzo di Emissione").

### **2.1 Le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale**

Il Consiglio di Amministrazione di ENA intende esercitare la Delega procedendo alla deliberazione di un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., per un importo massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 539.956 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da riservarsi in sottoscrizione all'unico Investitore, senza pubblicazione – avuto riguardo a detto importo massimo e all'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1129/2017 – di un prospetto informativo.

Alla data della Relazione rilasciata dagli Amministratori il capitale sociale sottoscritto e

interamente liberato di Ena S.p.A. è pari a Euro 4.241.882,00 (quattro milioni duecentoquarantunomila ottocentoottantadue virgola zero zero), ed è suddiviso in n. 8.483.764 azioni ordinarie prive di espressa indicazione del valore nominale (il valore nominale implicito di ciascuna azione è pari a Euro 0,50).

In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il numero totale delle azioni della Società sarà incrementato sino a un massimo di n. 9.023.720 azioni. Ne consegue che, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti di Ena derivante dall'Aumento di Capitale sarebbe pari a circa il 5,98%.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale (sottoscrizione ed emissione) potrà avvenire, esclusivamente in unica soluzione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2026. Tale termine è stato ritenuto coerente dal Consiglio di Amministrazione con l'esigenza di riflettere il rafforzamento patrimoniale derivante dall'Aumento di Capitale nella relazione finanziaria intermedia a tale data.

Qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale sopra indicato, esso si intenderà come non eseguito, attesa la natura inscindibile dello stesso.

## **2.2 Le caratteristiche delle azioni e le relative modalità di collocamento**

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale:

- saranno azioni ordinarie di Ena S.p.A., prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;
- saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- dovranno essere integralmente liberate mediante conferimenti in denaro al momento della loro sottoscrizione;
- verranno offerte in sottoscrizione all'unico Investitore, pertanto senza procedere ad una procedura di collocamento, e senza pubblicazione di un prospetto informativo alla luce del disposto dell'art. 1, par. 3, del Regolamento (UE) 1129/2017 in ragione del controvalore massimo inferiore a un milione di Euro.

Il prezzo di emissione, pertanto, non verrà determinato in esito alle tipiche valutazioni negoziali di contrattazione che caratterizzano le canoniche operazioni di "private placement".

Le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.

A circular stamp from Borsa Italiana, featuring the text "BORSA ITALIANA" around the perimeter and "REGOLAMENTO" in the center. A handwritten signature is written across the bottom of the stamp.

### **2.3 Le motivazioni dell’Aumento di Capitale**

Il Collegio Sindacale rileva che la Relazione degli amministratori indica la motivazione dell’Operazione, che si colloca nel contesto di più ampi accordi commerciali con l’Investitore finalizzati *“allo sviluppo di un progetto industriale volto a creare una partnership tecnologica, commerciale e strategica, che preveda anche l’adozione di una soluzione software proprietaria di Laserwall per la gestione della contabilità condominiale”*.

### **2.4 Le cause di esclusione del diritto di opzione**

Il Collegio Sindacale rileva, altresì, che la Relazione degli amministratori indica espressamente la natura del partenariato *“industriale e strategico”* che si intende instaurare con la menzionata società Laserwall S.r.l. come razionale sottostante l’esclusione del diritto di opzione, mirando l’Aumento di Capitale *“sia al fine di dotare la Società dei nuovi apporti finanziari da parte di Laserwall, sia al fine di consentire l’ingresso di detto partner industriale e strategico nella compagine sociale di ENA S.pA.”*.

## **3. I CRITERI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione, dopo aver proceduto alla rilevazione della *“parità contabile”* delle azioni alla data della delibera dell’assemblea straordinaria del 30 aprile 2025 e alla rilevazione del patrimonio netto per azione come risultante dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (rispettivamente pari a Euro 0,50 e a Euro 0,838), allineandosi alla prassi prevalente, anziché procedere alla determinazione di un prezzo puntuale di emissione, ha determinato un prezzo minimo di emissione da considerare come base ai fini della effettiva sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Investitore.

Con specifico riferimento alla metodologia utilizzata, gli amministratori hanno riferito che nella determinazione del prezzo minimo si è tenuto conto del patrimonio netto per azione, come rilevato, e della media ponderata dei prezzi delle azioni nel semestre antecedente la data della Relazione, che è stato indicato come pari a Euro 1,01.

Alla luce di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che il prezzo minimo di emissione delle azioni relative all’Aumento di Capitale riservato al predetto Investitore sia determinato in (i.e. che sarà almeno pari a) alla media aritmetica tra (i) la misura del patrimonio netto per azione, e (ii) il prezzo medio di mercato, come sopra indicati e, pertanto in misura pari a Euro 0,926 per azione, stabilendo altresì che l’importo di Euro 0,5 del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale il residuo a sovrapprezzo.

#### **4. LE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE SOTTOSTANTI IL RILASCIO DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE**

Quanto esposto nei precedenti paragrafi è stato considerato dal Collegio Sindacale ai fini del rilascio del presente Parere ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, Codice Civile.

Con specifico riferimento alla metodologia utilizzata dal Consiglio di Amministrazione di ENA per la determinazione del prezzo il Collegio Sindacale ha in particolare considerato positivamente la scelta di assumere come parametro di riferimento la media aritmetica tra il valore del patrimonio netto e l'andamento medio delle quotazioni negli ultimi sei mesi, così determinando una soglia minima al di sotto della quale la puntuale contrattazione con l'unico Investitore non può scendere. Detta soglia minima, si osserva per mero scrupolo, è superiore al parametro della parità contabile alla data della delibera dell'assemblea straordinaria che ha conferito la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale e che è stata espressamente indicata come soglia minima per la fissazione del prezzo di emissione da parte degli amministratori.

Si rileva, infine, che il prezzo minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione quale prezzo base per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dell'unico Investitore (pari a 0,926 Euro per azione) risulta superiore al patrimonio netto per azione (pari a Euro 0,838) e non molto inferiore al recente corso di mercato.

#### **5. CONCLUSIONI**

Il Collegio Sindacale di ENA, tenuto conto della documentazione esaminata e delle analisi effettuate, ritiene che il Consiglio di Amministrazione, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione connesse all'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, abbia applicato una metodologia aderente al dettato normativo in materia, allineandosi al contempo alle prassi di mercato adottate per operazioni similari.

Il Collegio esprime, dunque, parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, Codice Civile, circa la congruità del prezzo minimo di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale di ENA, con esclusione del diritto di opzione, fissato in Euro 0,926 per ciascuna azione di nuova emissione, di cui Euro 0,50 da imputare a capitale e il residuo a titolo di sovrapprezzo.


Milano, 22 aprile 2026

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Dott. Gianpaolo Infuso

*Infuso Gianpaolo*



*Infuso Gianpaolo*

Allegato "C" al n. 12226 di raccolta

## **STATUTO SOCIALE**

**ENA S.P.A.**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

##### **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita la società per azioni denominata "**Ena S.P.A.**".

##### **ARTICOLO 2 – SEDE**

La Società ha sede in Milano (MI) e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero.

##### **ARTICOLO 3 – OGGETTO**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'erogazione di servizi di gestione di immobili per conto terzi, anche con assunzione della rappresentanza esterna dei mandanti, con ogni servizio accessorio e connesso; il tutto in conformità al disposto di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 ed altri provvedimenti affini o modificativi ed in ogni caso fatte salve le attività riservate per legge;
- l'acquisto, la vendita, la locazione di beni immobili, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio; e
- rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

##### **ARTICOLO 4 – DURATA**

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), durata che potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI**

##### **ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI**

**5.1** Il capitale sociale è fissato in euro 4.241.882,00 (quattromilioniduecentoquarantunomilaottocentoottantadue virgola zerozero), diviso in n. 8.483.764 (ottomilioniquattrocentoottantatremilasettecentosessantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.

**5.2** L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

**5.3** Ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.....

**5.4** L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. Tali categorie speciali di azioni possono anche essere assegnate individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.....

**5.5** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.....

**5.6** L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2025 ha conferito ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale entro due anni dalla data della delibera di approvazione della delega, per l'importo massimo di Euro 1.600.000 (un milione seicentomila), comprensivo di sovrapprezzo ai sensi di legge, mediante emissione di nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere offerte in opzione ai soci esistenti o destinate a terzi investitori con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo, e/o comma quinto, del codice civile, come infra meglio specificato, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che:.....

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma quarto dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale;.....

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma quinto dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori qualificati italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo;.....

- il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della delega.....

**5.7.** In data 1 luglio 2025, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 300.000, comprensivi di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 420.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario compreso tra Euro 0,50 ed Euro 1,00 per azione e specificamente

secondo i criteri temporali e di prezzo meglio di seguito specificati, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options ENA 2025-2028 in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano;.....

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni e comunque entro il 31 dicembre 2028 e precisamente:.....

- per una quota pari al 30% delle opzioni detenute dai portatori delle stesse, nel corso dell'esercizio 2026, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a Euro 0,50;.....

- per una quota pari al 30% delle opzioni detenute dai portatori delle stesse, nel corso dell'esercizio 2027, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a Euro 0,75;.....

- per la rimanente quota del 40% delle opzioni detenute dai portatori delle stesse, nel corso dell'esercizio 2028, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a Euro 1,00;.....

- l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2028 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute;.....

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.....

**5.8** Il Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma inscindibile, per un importo massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 539.956 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 0,926 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,50 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, stante l'interesse della società, entro il 30 giugno 2026, a Laserwall S.r.l., senza pubblicazione di un prospetto informativo.....

## **ARTICOLO 6 – TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E DEI DIRITTI**

**6.1** Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”)......

**6.2** Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.....

**6.3** Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

(“EGM”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento Emittenti EGM”).

**6.4** Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325–bis del codice civile, 111–bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria di volta in volta applicabile), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

#### **ARTICOLO 7 – STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI E OBBLIGAZIONI**

**7.1** L’assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l’emissione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

**7.2** I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

**7.3** L’emissione di obbligazioni, ai sensi dell’articolo 2410, comma 1, del codice civile è deliberata dall’organo amministrativo.

**7.4** La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o “cum warrant” nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. L’Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell’articolo 2420-ter del codice civile.

#### **TITOLO III**

#### **OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - REVOCA**

#### **ARTICOLO 8 – OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO**

**8.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.

**8.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

**8.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b), salva la disposizione di cui al comma

3-quater e 3-bis, del TUF ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

## **ARTICOLO 9 – OBBLIGO DI ACQUISTO, DIRITTO DI ACQUISTO E OPA DA CONSOLIDAMENTO**

**9.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

**9.2** In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

**9.3** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**9.4** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**9.5** Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società mantenga la qualificazione di "PMI" (come di volta in volta definita dal TUF).

## **ARTICOLO 10 – REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

**10.1** Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

**10.2** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

## **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE**

**11.1** In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'EGM – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis, del TUF.

**11.2** Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

**11.3** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini previsti dalla disciplina richiamata.

**11.4** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

**11.5** La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

**11.6** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

**11.7** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costitu-

zione della relativa assemblea.....

11.8 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.....

#### **TITOLO IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA**

##### **12.1 Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; tale termine può essere elevato fino a 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni di cui all'Art. 2364, 2° comma, codice civile.....

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.....

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.....

##### **12.2 Convocazione**

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.....

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.....

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto - contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.....

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.....

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il

rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

### **12.3 Intervento e voto**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aventi il diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non socio ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi a quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **12.4 Presidenza e segreteria**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente (se nominato) o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministrato-

re presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'assemblea.

Il Presidente sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio scelto dallo stesso presidente.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

### **12.5 Costituzione e deliberazioni**

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

L'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'Organo Amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente; (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'EGM delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

## **ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

### **13.1 Organo Amministrativo**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e

dal presente statuto.

### **13.2 Nomina degli amministratori**

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e, in particolare, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile, salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'EGM, almeno 1 (uno) amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base

..... all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di am-  
..... ministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da  
..... eleggere, meno uno;.....

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia  
..... collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno  
..... presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene trat-  
..... to, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante compo-  
..... nente.....

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte  
dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la  
maggioranza semplice dei voti.....

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assi-  
curata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statu-  
to, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo  
nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo  
candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della  
stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo  
l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da  
ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il  
Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Ammini-  
stratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto.  
Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato,  
la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza,  
previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.....

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una per-  
centuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle me-  
desime.....

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio vo-  
to su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la  
relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati  
elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli ammini-  
stratori da eleggere.....

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano  
potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero  
nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le  
maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Sta-  
tuto.....

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventual-  
mente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di  
voti o nell'unica lista presentata.....

In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggio-  
ranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.....

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più ammi-  
nistratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'artico-  
lo 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella  
medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condi-  
zione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la cari-  
ca) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del  
Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il nu-

mero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.....

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.....

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.....

Poteri.....

Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali l'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'Assemblea.....

### **13.3 Convocazione del consiglio**.....

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.....

La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, anche temporaneo, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età, con lettera raccomandata ovvero mediante telex o telefax spediti cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni Amministratore e Sindaco Effettivo o con telex o telefax o e-mail inviati ventiquattro ore prima.....

Le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.....

Sono valide le riunioni anche se non convocate purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.....

### **13.4 Presidente del consiglio di amministrazione e Vice Presidente**.....

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.....

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.....

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.....

### **13.5 Amministratori Delegati e Comitato Esecutivo**.....

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Con-

siglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dell'esercizio dei poteri delegati il Presidente ed il Comitato Esecutivo sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio stesso ma, in ogni caso, con periodicità almeno semestrale. Gli organi delegati sono altresì tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge, secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in ogni caso con periodicità almeno semestrale.

### **13.6 Rappresentanza**

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di Amministratori Delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad Amministratori, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori.

### **13.7 Presidenza delle riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

### **13.8 Deliberazioni del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o dal Segretario, fanno piena prova, salvo ogni diversa disposizione di legge.

### **13.9 Compenso**

Il compenso al Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina o, ove sia nominato nell'atto costitutivo, nella prima riunione di questa.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare all'atto della determinazione del compenso di cui prima, un'indennità denominata "trattamento di fine rapporto amministratori" da erogarsi ad avvenuta cessazione della carica (per scaden-

za e per revoca del mandato o per dimissioni o per altri motivi).-----  
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,  
stabilisce la remunerazione del Presidente.-----

In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per  
la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di parti-  
colari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione,  
sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

#### **ARTICOLO 14 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**-----

**14.1** Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la tra-  
sparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in  
conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.-----

**14.2** Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di opera-  
zioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli  
amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si  
fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e  
pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla  
normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e  
gestione dei conflitti di interesse.-----

**14.3** In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di  
competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizza-  
te, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato  
degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque  
senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono de-  
liberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo  
restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggio-  
ranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il  
compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non corre-  
lati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del  
capitale sociale con diritto di voto.-----

**14.4** Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato  
costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente  
presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema  
di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre  
in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione  
che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi  
dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), del codice civile. Fermi restando i  
quorum previsti al precedente articolo 12.5, le operazioni con parti correlate  
di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizio-  
ne che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati  
votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e  
dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non  
correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora  
i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo  
del capitale sociale con diritto di voto.-----

**14.5** La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consen-  
tito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere  
concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e  
regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle  
procedure ordinarie ivi contemplate.-----

#### **ARTICOLO 15 – COLLEGIO SINDACALE**-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.....

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.....

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.....

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista..

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.....

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.....

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di illeggibilità.....

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.....

All'elezione dei sindaci si procede come segue:.....

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;.....

dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.....

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle me-

desime.....

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.....

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) sopra.....

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.....

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.....

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.....

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.....

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.....

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.....

In tale evenienza (i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.....

## **TITOLO V**

### **REVISIONE LEGALE - BILANCIO E UTILI**

#### **ARTICOLO 16 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.....

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.....

#### **ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 18 – DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della società in cinque anni da quando siano esigibili.

#### **ARTICOLO 19 – VERSAMENTI SOCI**

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

### **TITOLO VI**

#### **RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 20 – RECESSO**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'articolo 2437, 2° comma, del codice civile e, pertanto, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione, modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Anche ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'Art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

#### **ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge (articolo 2484 e seguenti, del codice civile).

### **TITOLO VII**

#### **FORO COMPETENTE**

#### **ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE**

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede

legale della Società.....

**ARTICOLO 23 – RINVIO**.....

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.....

MASSIMO D'AMORE sigillo.....

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 22 maggio 2026